

Foglio Informativo

SERVIZI AI DEBITORI - "DILAZIONI DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI"

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

Factorit S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Sede legale e sede amministrativa: Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano

Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1

Numero di fax: (02) 58150.205 – **E-mail:** info@factorit.it – **Sito internet:** www.factorit.it **Pec:** segreteria@pec.factorit.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 04797080969

Società appartenente al Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA 01086930144

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., unico socio

Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52

Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042

Member of FCI – Facilitating Open Account – Receivables Finance

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Dipendente Factorit S.p.A.

Nome e Cognome Qualifica

Riferimenti: Telefono E-mail

Altro soggetto

Nome e Cognome Qualifica

Società

Riferimenti: Telefono E-mail

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)

In relazione a tale modalità di offerta il Cliente non è tenuto a corrispondere al Factor alcun costo o onere o spesa rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al Debitore ceduto (di seguito anche Cliente o solo Debitore) di una proroga dei termini di pagamento indicati nelle fatture rappresentative dei Crediti Ceduti (Dilazione di pagamento). La Dilazione è a titolo oneroso. Il contratto, con durata a revoca, disciplina la durata della Dilazione concessa dal Factor, le modalità di pagamento, le condizioni economiche applicate al Debitore, nonché la preventiva accettazione della Cessione del Credito e il riconoscimento specifico del Debito.

In relazione ai Crediti ceduti, gli adempimenti relativi all'operatività di factoring potranno essere eseguiti anche mediante l'utilizzo dell'applicativo *Webfactoring*®. Eventuali spese dovute per l'utilizzo dell'applicativo *Webfactoring*® sono esplicitate nella sezione dedicata alle condizioni economiche massime applicabili del presente Foglio Informativo.

Rischi a carico del Cliente

Quando il Cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni eventuale riserva concernente i Crediti ceduti. Se il Cliente non comunica immediatamente al Factor tali riserve, non potrà più opporle al Factor in un momento successivo. Potrà però sempre farle valere nei confronti del proprio Fornitore. Il mancato puntuale pagamento può comportare, ad insindacabile giudizio del Factor, la revoca della Dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. "Decadenza dal termine".

Eventuali variazioni alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

Le Dilazioni di pagamento parametrizzate ad un tasso variabile implicano il rischio, in caso di inasprimento dei tassi finanziari, di un maggior costo dell'operazione a carico del Cliente.

Qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, il conteggio degli interessi dovuti dal Cliente non terrà conto della diminuzione negativa. Conseguentemente al Cliente verrà applicato il parametro avente base zero, da maggiorare dello *spread* convenuto contrattualmente.

* * *

Si segnala che dal 1° gennaio 2021 Factorit applica le nuove regole europee di classificazione delle controparti inadempienti.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Banca d'Italia e sul sito www.factorit.it, dove sono illustrate le principali novità introdotte nella normativa in materia di Nuova Definizione di Default.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Commissioni	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	anticipata (all'attivazione della dilazione) sui Crediti dilazionati, al lordo delle n/c – domestic Valuta: scadenza dilazionata	CFLT	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	anticipata (all'attivazione della dilazione), sui Crediti dilazionati, al lordo delle n/c – import Valuta: scadenza dilazionata	CDMP	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	anticipata (all'attivazione della dilazione), sui Crediti dilazionati, al lordo delle n/c- Valuta: scadenza originaria	CFTF	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	posticipata, sui pagamenti di Crediti dilazionati, effettuati dopo la scadenza originaria Valuta: data fatturazione	CFDI	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	posticipata, sui pagamenti di Crediti dilazionati, effettuati dopo la scadenza originaria, rapportata ai <u>giorni di dilazione usufruiti</u> Valuta: data fatturazione	CFPD	2,50 %
	COMMISSIONE DI RITARDATO PAG.	sui pagamenti effettuati per Valuta oltre la scadenza originaria o dilazionata	CFRP	2,50 %

				tasso nominale annuo
Interessi dovuti dal Cliente [divisore 360, 365 o 366 (in caso di anno bisestile)]	Dilazione	sull'importo dei Crediti dilazionati, sino alla data di Valuta dell'incasso. Liquidazione: trimestrale posticipata (estratto conto scalare)	SCAL	21,1125 %
	Ritardato pagamento / mora	sull'importo dei Crediti impagati decorsa la scadenza dilazionata (se prevista) o la scadenza originaria (in assenza di dilazione) e sulle fatture per commissioni e spese, sino alla data di Valuta dell'incasso. Fatturazione: trimestrale posticipata (estratto conto scalare)		25,6875 %
	Dilazione	sull'importo dei Crediti dilazionati, considerando i giorni di dilazione pattuiti, anche in caso di pagamento effettuato prima della scadenza dilazionata. Fatturazione anticipata , alla data di scadenza originaria o di carico se successiva	FATT	21,1125 %
		sull'importo dell'incasso del Credito dilazonato, considerando i giorni effettivi di dilazione utilizzati. Fatturazione: posticipata , al momento dell'incasso ritardato	DIPO	21,1125 %
		sull'importo del Credito dilazonato, considerando i giorni di dilazione pattuiti anche in caso di pagamento effettuato prima della scadenza. Fatturazione: posticipata , alla data di scadenza dilazionata.	DILS	21,1125 %
	Ritardato pagamento / mora	sull'importo degli incassi ritardati, considerando i giorni che intercorrono tra la scadenza del Credito (dilazonato oppure originaria in assenza di dilazione) e sulle fatture per commissioni e spese. Fatturazione: all'incasso ritardato		25,6875 %

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "*spread*". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che potrebbe essere pattizamente concordato che, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la rilevazione pubblicata su "Il Sole 24 Ore" al 30/06/2025 per valuta 2/07/2025:

➤ rilevazione puntuale:

- divisore 360: Euribor 1 mese: 1,934%; Euribor 3 mesi: 1,944%; Euribor 6 mesi: 2,049%; Euribor 1 anno: 2,072%;
- divisore 365: Euribor 1 mese: 1,961%; Euribor 3 mesi: 1,971%; Euribor 6 mesi: 2,077%; Euribor 1 anno: 2,101%

➤ rilevazione media mensile del mese di giugno 2025:

- divisore 360: Euribor 1 mese: 1,935%; Euribor 3 mesi: 1,989%; Euribor 6 mesi: 2,052%; Euribor 1 anno: 2,082%
- divisore 365: Euribor 1 mese: 1,962%; Euribor 3 mesi: 2,016%; Euribor 6 mesi: 2,080%; Euribor 1 anno: 2,111%

* Si precisa che il tasso Euribor 365 non è più fornito dall'EMMI, e "Il Sole 24 Ore" lo desume con una formula matematica dall'Euribor 360 [Euribor 360 x (365/360)].

Factorit S.p.A. - quale soggetto sottoposto a Vigilanza che utilizza Indici di riferimento all'interno dell'Area Economica Europea (EEA) e in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, Regolamento Benchmark, nonché all'articolo 118-bis, comma 1, TUB - mette a disposizione e mantiene costantemente aggiornato nella sezione "Trasparenza" del proprio sito internet istituzionale il "PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO (C.D. TASSI BENCHMARK)".

Gli interessi sono dovuti sull'esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.

Gli eventuali interessi di mora sono previsti unicamente a vantaggio del Factor Cessionario. Eventuali interessi di mora reclamabili dal Cliente saranno riconosciuti, se ed in quanto dovuti dal Factor al Cliente, nella misura di cui al saggio previsto dall'art. 1284 primo comma del codice civile, nel tempo applicabile.

Spesa	Modalità di Calcolo	Causale	EURO
SPESE PER ISTRUTTORIA	Una tantum	ISTR	5.000,00
SPESE PER RINNOVO ISTRUTTORIA	Per rinnovo	RNIS	5.000,00
SPESE PER TENUTA CONTO PERIODICA	Trimestrale	TECM	165,00
SPESE PER TENUTA CONTO - annuale	Per anno	TECA	660,00
SPESE PER EFFETTI - RIBA	Per effetto	RIBA	16,00
SPESE PER EFFETTI - SDD	Per effetto	RERD	16,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Insoluto RIBA	Cad.	INRB	26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Insoluto SDD	Cad.	INRI	26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Richiamo effetti RIBA	Cad.	RIRB	26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Richiamo effetti SDD	Cad.	RIRI	26,00
SPESE PER EFFETTI - competenze debitore - RIBA	Per effetto	RBCO	16,00
SPESE PER EFFETTI - competenze debitore - SDD	Per effetto	RICO	16,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - competenze – richiamo SDD	Per effetto	RICR	26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - competenze – richiamo RIBA	Cad.	RBCR	26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - competenze – insoluto SDD	Cad.	RICI	26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - competenze – insoluto RIBA	Cad.	RBCI	26,00
SPESE HANDLING – documenti dilazionati caricati (non considera n/c) – Valuta scadenza dilazionata	Per documento	DOCD	19,00
SPESE HANDLING – invio documenti conformità telematici (mercato AUTOMOTIVE)	Per documento	FATT	1,50
SPESE HANDLING – documenti dilazionati caricati (non considera n/c) – Valuta scadenza originaria	Per documento	DOCF	19,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE CONTABILE	Cad.	SPCC	300,00
SPESE PER DUPLICATI DI DOCUMENTI	Per foglio	DUPL	10,00
SPESE PER PROROGA DI SCADENZA	Per doc. /scadenza	PROR	50,00
CANONE WEBFACTORING	Per anno	WEBF	1.500,00
CANONE WEBFACTORING - Utenza aggiuntiva	Per anno	WEBA	30,00

RECUPERO SPESE BOLLI (nella misura nel tempo vigente)		BOLL	Spese vive
RECUPERO SPESE INVIO COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA (cartaceo)		COMU	Spese vive
RECUPERO SPESE INVIO COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA (elettronico)			gratuito

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi, nonché, ai sensi del D. Lgs. 231 del 9.10.2002, il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente e dai coobbligati, fatto salvo il maggior danno.

Valute (giorni lavorativi)	INCASSO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	IDBB	10
	INCASSO A MEZZO ASSEGNO	IDAP	20
	INCASSO A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF - RB	ACRB	20
	INCASSO A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF - SDD	ACRI	20
	giorni banca aggiuntivi rispetto alla scadenza dilazionata	GBAN	9

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet www.factorit.it.

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Ognuna delle parti può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza preavviso, a mezzo lettera raccomandata (o tramite PEC), senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. **Rimane in ogni caso ferma la validità e la piena efficacia dell'accettazione della Cessione di Credito.**

Il Factor può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e approvata specificamente dal Cliente e solo in caso di un giustificato motivo (art. 118 TUB); in tale ipotesi deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data del pagamento integrale, da parte del Cliente, dei Crediti dilazionati, commissioni, interessi e spese. Non sono necessarie ulteriori formalità.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami

I Reclami, formulati per iscritto, vanno inviati al Responsabile Reclami di Factorit ad uno dei seguenti recapiti:

- Factorit S.p.A. – Responsabile Reclami – Via Cino del Duca, 12 – 20122 MILANO;
- segreteria@pec.factorit.it;
- ufficio.reclami@factorit.it.

Factorit risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Sul sito di Factorit è disponibile la “Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami”, che viene fornita gratuitamente anche a richiesta da inviare ai recapiti sopraindicati.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica “ABF in parole semplici” che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.factorit.it.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Mediazione, ii) all'Arbitrato. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i suindicati servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cliente di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di “conciliazione” è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. A tal fine il Cliente può ricorrere all’apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo oppure, in alternativa, può ricorrere presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (www.giustizia.it).

L’aver esperito il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) vale altresì a soddisfare la suindicata condizione di procedibilità.

LEGENDA

Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e, ove applicabili, gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.
Credito	I Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o a titolo diverso.
Commissioni	Compensi pattuiti tra il Debitore e il Factor per il servizio di dilazione.
Dilazione di pagamento	Proroga dei termini di pagamento indicati nelle fatture rappresentative dei Crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
Debitore/Cliente	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Factor	Oltre a FACTORIT S.p.A. , indica il Factor estero o l’ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore/Cedente	La controparte del Contratto di factoring.
Indice di riferimento	Indice o tasso in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance (art. 3, comma 1, punto 3) Regolamento Benchmark).
Interessi di dilazione	Corrispettivo dovuto dal Debitore al Factor in ragione della Dilazione di pagamento concessa.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.
Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il "tasso di riferimento" è il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
M.A.V. (pagamento mediante avviso)	Ordine di incasso di Crediti basato su avviso inviato al pagatore; l’operazione di pagamento è gestita da apposita procedura interbancaria.
Piano di Sostituzione degli Indici di riferimento (c.d. Tassi Benchmark)	Solido piano scritto adottato in conformità all’art. 28, paragrafo 2 del Regolamento Benchmark nonché all’art. 118-bis, comma 1, TUB contenente le azioni che la Società intraprenderà in caso di sostanziali variazioni o cessazione di uno degli Indici di riferimento dalla stessa utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti.
Reclamo	Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all’intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.
Regolamento Benchmark	Regolamento UE 2016/1011 in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare le performance dei fondi di investimento.
RIBA Ricevuta bancaria	Ordine di incasso di Crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest’ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all’invio di avviso.
Segnalazione dei Crediti	Comunicazione al Factor dei Crediti rappresentati da fatture e/o note di debito emesse dal Fornitore a carico del Debitore.
Spese di handling	Spese di lavorazione dei documenti presentati e/o emessi (fatture, bolle, Segnalazioni, Cessioni, ecc.).
SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all'area <i>SEPA (Single Euro Payments Area)</i> , dal 1° febbraio 2014 ha sostituito il <i>RID</i> . In particolare, il servizio <i>SDD B2B</i> è rivolto a soli soggetti Debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il Debitore nel caso di operazioni autorizzate.
Spread	La maggiorazione sul parametro posto alla base della determinazione del tasso.

TEG	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (<i>Tasso Soglia</i>). Dal 14 maggio 2011, <i>ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.</i> Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento (pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della Cessione dei Crediti). Restano esclusi i <i>compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento</i> (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - Banca d'Italia luglio 2016).
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio: risulta dalla rilevazione dei tassi medi applicati dagli intermediari, effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e resa pubblica. Le rilevazioni sono suddivise per categoria di operazioni. La dilazione è inclusa negli "Altri finanziamenti".
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Webfactoring®	Applicativo che consente al Cliente di fruire via <i>web</i> di un insieme di servizi funzionali alle operatività connesse al rapporto di factoring. Per accedere al servizio è necessaria la sottoscrizione del relativo contratto e la conseguente attribuzione da parte del Factor, di <i>user ID</i> e <i>password</i>.